



Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PROTEZIONE CIVILE**
Servizio Pianificazione Urbanistica

**GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA**

PROCEDIMENTO COMUNE DI CUORGNÈ

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

N° 7/2020

RICHIEDENTE: **Roletto Zabella Alessio, nato a Cuornè il 04.04.1978, C.F.: RLTLSS78D04D208M**
residente in Via Galileo Galilei n. 2, Cuornè,
Titolare dell'impresa individuale RZA di Roletto Zabella Alessio, Partita Iva: 08871030014
con sede in Località Turina n. 16, Frazione Priacco, Cuornè

OGGETTO: **Realizzazione di deposito materiale e attrezzi connessi all'attività agricola e locali**
accessori correlati
Località Turina n. 16, Frazione Priacco, Cuornè

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 in data 19.04.2019 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

– l'istanza pervenuta in data 13.07.2020 Prot. 13331 e successive integrazioni in data 18.08.2020 avente prot. 14513 da parte dell'Azienda Agricola RZA di Roletto Zabella Alessio, impresa individuale con sede in Località Turina n. 16, Frazione Priacco, Cuornè, mirata all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica nell'ambito di istanza di permesso di costruire – pratica 7/2019/PDC – Pratica SUAP n. 521/2019, per l'intervento

ad oggetto "Realizzazione di deposito materiale e attrezzi connessi all'attività agricola e locali accessori correlati" in Località Turina n. 16, Frazione Priacco, Cuorgnè;

– il parere favorevole in data 28.09.2020 espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente, a condizione che:

- *"venga valutata una modificazione della copertura tale da creare un'unica linea di colmo lungo l'asse maggiore del fabbricato, al fine di uniformare la veduta del fronte con il fabbricato sottostante;*
- *vengano previste mitigazioni sul fronte strada, attraverso piantumazioni".*

– le integrazioni pervenute in data 14.10.2020 al prot. 18267, recepenti le condizioni della Commissione Locale per il Paesaggio, in particolare per quanto riguarda la modificazione della copertura;

Dato atto che:

– con nota prot. 18578 del 20.10.2020 veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;

– ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 5 e D.P.R. n. 31/2017, al prot. 22429 del 16.12.2020, da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio perveniva parere vincolante favorevole in ordine all'intervento di che trattasi, *"rammentando la necessità di dare puntuale applicazione alle prescrizioni formulate dalla Commissione Locale per il Paesaggio"*;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento – Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Visto altresì:

- l'attestazione di avvenuto pagamento della somma di €.60,00 per diritti di segreteria per autorizzazioni paesaggistiche, come previsto da Deliberazione di G.C. n. 217 del 25.11.2019, così corrisposto:

- €. 40,00 in data 18.08.2020 al prot. 14513, nell'ambito dell'istanza;
- €. 20,00 in data 14.10.2020 al prot. 18267, nell'ambito di integrazioni;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e. i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, e dei disposti del D.P.R. 31/2017, l'avente titolo:

- o **Roletto Zabella Alessio**, nato a Cuorgnè il 04.04.1978, C.F.: RLTLSS78D04D208M
residente in Via Galileo Galilei n. 2, Cuorgnè,
Titolare dell'impresa individuale RZA di Roletto Zabella Alessio, Partita Iva: 08871030014, con sede in Località Turina n. 16, Frazione Priacco, Cuorgnè,

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza pervenuta in data 09.09.2020 avente Prot. 15925 per l'intervento ad oggetto **"Realizzazione di deposito materiale e attrezzi connessi all'attività agricola e locali accessori correlati" in Località Turina n. 16, Frazione Priacco, Cuorgnè**, nell'ambito di istanza di permesso di costruire – pratica 7/2019/PDC – Pratica SUAP n. 521/2019, sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

OGGETTO	PROT.
Relazione paesaggistica ordinaria	14513/2020
Tav. 1 – Estratto di mappa – estratto PRGCe	13331/2020
Tav. 2 – Planimetria generale	13331/2020
Tav. 3 – Pianta piano terreno – Pianta copertura – Sezioni e prospetti	18267/2020
Tav. 4 – Planimetria generale con individuazione piantumazioni	18267/2020
Fotoinserimento da Via Turina e da lotto di proprietà	18267/2020

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico Attività Produttive per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuornè, lì 23 dicembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Mauro MALANO

Firmato digitalmente ai sensi art. 21 D.Lgs 82/2005

MF/